



CITTA' DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

Tel. 0442 80055 r.a. - Fax 0442 80010

C.F. e P. IVA 00659890230

www.cerea.net - e-mail info@comune.cerea.vr.it

Prot. n. 16974

R.O. n. 76

R.P. n. 1353

IL SINDACO

Vista la nota prot. nr. 16447 del 01.10.2019 da parte del COORDINAMENTO COMITATI CARNEVALESCHI DELLA PROVINCIA DI VERONA, con la quale oltre alla richiesta di patrocinio richiede l'emissione di una ordinanza da parte del Sindaco per il divieto/utilizzo di bombolette spray contenenti schiuma;

Preso atto che nei giorni: Domenica **23.02.2020** e Sabato **29.02.2020** (con eventuale spostamento delle date in caso di maltempo), dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di Domenica e dalle ore 19.00 alle ore 24,00 di Sabato, si svolgerà in Cerea, nell'ambito delle manifestazioni carnevalesche, due sfilate di carri allegorici e di gruppi mascherati;

Dato atto che con provvedimenti sarà disposta la limitazione al traffico stradale nelle vie interessate dalle sfilate nell'intento di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione

Ritenuto poi indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso utili al pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni, anche al fine di evitare che nell'ambito delle sfilate si possono verificare danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o peggio ancora, fatti di turbativa di ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti al corteo e dei cittadini;

Considerato opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire fatti di danno o di pericolo alle persone e all'ordine e sicurezza pubblica, anche in considerazione del pericolo che fatti di danno o molestie reciproche tra persone inneschino episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

In forza del disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale abilita il Sindaco ad emanare tutti gli atti amministrativi attribuitigli in materia di ordine e sicurezza pubblica dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'art. 54 commi 1 lett. B) e 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL e ravvisata la propria competenza ad approvare il presente provvedimento;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Visto l'art. 85 c. 2 TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e l'art. 151 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Dato che il Sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, e pertanto vigila al mantenimento dell'ordine pubblico e deve tutelare la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità e la tutela della proprietà, adottando a tale uopo anche gli atti che si rendessero necessari;

Visto l'art. 13 della Legge 689/1981;

Visto l'art. 650 c.p.

ORDINA

Il divieto di utilizzo e vendita, nei giorni sopra citati, nell'area di svolgimento delle manifestazioni, di prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta che imbrattino le persone o le cose;

fa infine divieto, facendo eccezione per i soli coriandoli e stelle filanti, di uso di altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare persone arrecando danno e disturbo ed inoltre sporcare il suolo pubblico ed i beni esposti al pubblico;

I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in possesso di alcuno durante la manifestazione carnevalesca, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 20.

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti a norma di legge;

Ove non si riscontrino violazioni alle disposizioni del TULPS si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis Dlgs 267/2000 fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti eventualmente accertati.

Il presente provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza mediante avvisi scritti all'ingresso della zona di svolgimento della manifestazione;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio telematico, trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Cerea per quanto di competenza e comunicata agli organizzatori della manifestazione. Alla presente sarà data inoltre adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito del Comune e nelle forme ritenute più opportune

Avverso al presente provvedimento è ammesso, in via gerarchica nel termine di dieci giorni, al Sig. Prefetto di Verona, ex art. 6 R.D. 18/06/31, n. 773 T.U.L.P.S., e ricorso giurisdizionale nel termine di sessanta giorni al T.A.R. del Veneto.

Dalla Residenza Municipale, lì **09.10.2019**



Il Sindaco
Dott. Marco Franzoni